



COMUNE DI GIARDINELLO

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n.11506 del 11.12.2015

Al Responsabile Settore Tecnico Associato
Ing. Martino Dorotea

Al Responsabile Settore Finanziario
Dott. Coraci Gianluca

Al Responsabile Settore Amministrativo
Ing. Polizzi Giuseppe

All' Economo comunale
Sig.ra Rosaria Barone

p.c

Alla Commissione Straordinaria

SEDE

Oggetto: Direttiva riguardante l'attività successiva alla prima cessazione del rapporto di lavoro

L'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dall'art.1, comma 42, della legge n.190/2012, prevede che "i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzioni dei compensi eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti".

La norma introduce un divieto prevedendo che i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato potere autoritativi o negoziali per conto di questo comune, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorative o professionale verso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri.

L'allegato 1 del P.N.A. specifica l'applicazione della norma a "coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura".

L'Anac con parere del 21.10.2015 ha chiarito che la medesima norma trova applicazione anche ai dipendenti che sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni , perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorchè redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

In caso di violazione del divieto, è prevista la sanzione della nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti . Inoltre, i soggetti privati che abbiano eluso tale normativa non possano contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

In base alle citate disposizioni, i Responsabili di Settore / titolari di P.O., nella stesura dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione soggettiva di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei loro confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

Per i soggetti nei confronti dei quali emerge, a seguito di controlli, il verificarsi della condizione soggettiva di cui sopra, il Responsabile di Settore competente deve disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento.

L'ufficio economato dovrà far sottoscrivere alle ditte apposita dichiarazione di cui all'allegato "A".

Nei contratti di assunzione del personale il Responsabile del Settore interessato e negli atti di incarico deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con il comune nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente o incaricato cessato dal servizio.

Alla cessazione del rapporto ciascun Responsabile di Settore segnala ai dipendenti o incaricati cessati che negli ultimi tre anni , che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune, la disciplina contenuta nell'art.53 comma16 ter del D.Lgs. 165/2013.

Poiché sussiste L'obbligo di agire in giudizio, con finalità risarcitorie, nei confronti di quei ex dipendenti che abbiano agito in violazione dei divieti contenuti nella presente norma, il Responsabile di Settore che ha accertato la violazione ne dà informazione al Responsabile Anticorruzione ed all'Amministrazione affinché sia avviata una azione giudiziale diretta ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti o incaricati.

I Responsabili di Settore in indirizzo sono onerati di comunicare il contenuto della presente al personale assegnato, impartendo le necessarie disposizioni.

Allo scopo di darne ampia diffusione la presente direttiva verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R. n.33/2013.

Giardinello, li 11.12.2015

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Segretario comunale
(Dott.ssa Anna Maria Orlando)



Modello "A"

**Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà .Art.53 comma 16ter della 165/2001-
relativa a rapporti diretti o indiretti di collaborazione con Pubbliche Amministrazioni in
qualsiasi modo retribuiti avuti negli ultimi tre anni –**

Al Comune di Giardinello
Ufficio Economato
e.p.c. Al Responsabile della prevenzione della corruzione
SEDE

Il/La sottoscritto/a.....nato/a aresidente
a.....titolare della Società /Attività
C.F.....P.IVA.....
Con Sede Legale in viaCittàPV.....

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 EL 28.12.2000.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del Dlgs.165/2001 e s.m.i., il
quale così recita: " I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

_____, li _____

Il Dichiarante

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità

o Firma digitale